

Allegato "B" al n. 85257 di Repertorio

STATUTO della "Fondazione Alveare ETS"

Articolo 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Con atto in data 26 luglio 2023 è stata costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Alveare ETS"

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in **Laveno-Mombello (VA)**.

La sede della Fondazione può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione; il Presidente, in caso di modifica dell'indirizzo è abilitato a darne pubblicità nelle forme di legge.

Potranno essere istituite o soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie e filiali.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, essendo scopo della Fondazione il sostegno sociale, culturale ed educativo.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dalle lettere a), b), c), d), i), q) e v) dell'art. 5 del CTS e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) dell'art 5 del CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'art 5 del CTS);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) dell'art 5 del CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art 5 del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (lettera i) dell'art 5 del CTS);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) dell'art 5 del CTS);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v) dell'art 5 del CTS).

La Fondazione per lo svolgimento delle attività sopra descritte collaborerà con associazioni di promozione sociale, associazioni culturali e organizzazioni di volontariato.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio è composto dalla dotazione iniziale di **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e da fondi raccolti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo, o in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e

seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 8

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Libri

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile (dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria), la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Se viene a mancare per qualsiasi causa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono alla nomina del membro mancante.

Qualora venissero meno per qualsiasi causa due membri del Consiglio di Amministrazione o l'intero Consiglio e in ogni caso alla scadenza del termine di durata (che coincide con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio), la nomina dei due membri cessati o del nuovo Consiglio spetta alla società "COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA - SOCIETA' COOPERATIVA" (con sede in Besozzo (VA), iscritta nel Registro delle Imprese di Varese, codice fiscale 02504950128), per il tramite del proprio Consiglio di Amministrazione e in subordine, in caso di estinzione della cooperativa, alla Signora FANDELLA SILVANA, nata a Besozzo (VA) il giorno 29 dicembre 1948, codice fiscale FND SVN 48T69 A826M o, in caso di sua impossibilità, alla Signora MORENI SABRINA ENZA, nata a Varese (VA) il giorno 2 settembre 1971, codice fiscale MRN SRN 71P42 L682H o, in caso di impossibilità di quest'ultima, al Signor MORENI SERGIO, nato a Besozzo (VA) il giorno 9 giugno 1943, codice fiscale MRN SRG 43H09 A826R o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, ai discendenti in linea retta della Signora MORENI SABRINA ENZA e del Signor MORENI SERGIO, i quali designeranno a maggioranza i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente su iniziativa del Presidente stesso o su richiesta di uno dei suoi membri. La convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima dell'adunanza a tutti coloro che hanno diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno e purchè sia idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: (i) il luogo fisico di convocazione ed eventualmente, ove lo ritenga opportuno, le modalità di collegamento telematico con facoltà di fornire, in caso di collegamento telematico, le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione; (ii) il giorno e l'ora dell'adunanza; (iii) l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo fisico ove il consiglio si raduna è presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè nel territorio Italiano.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute con possibilità degli aventi diritto di

intervenire mediante intervento di persona nel luogo fisico dove il Consiglio sia di volta in volta convocato o, ove previsto, mediante mezzi di telecomunicazione, cosicchè, in caso di collegamento telematico, vi sarà la possibilità di scegliere tra l'intervento di persona e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

I mezzi di telecomunicazione dovranno garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e dovranno rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento; è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, di visionare, ricevere e trasmettere documenti e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di Consiglio totalitario, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento telematico con facoltà ben inteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione;

(v) nel luogo fisico di convocazione dovrà essere presente il segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza di tutti i consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Articolo 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato

dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, al quale compete la verbalizzazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dalla società "COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA - SOCIETA' COOPERATIVA", per il tramite della propria assemblea (salvo il primo Organo di controllo che è nominato per il tramite del Consiglio di Amministrazione della società "COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA - SOCIETA' COOPERATIVA") e in caso di estinzione della cooperativa, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Varese, dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto in sede di nomina. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. e, nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, la società "COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA - SOCIETA' COOPERATIVA", per il tramite della propria assemblea, e in caso di estinzione della cooperativa, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Varese, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico; in tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 13

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Besozzo Via Roncari n.7, lì 26 luglio 2023

F.to Moreni Sabrina Enza

Stefano Moreni

Francesca Magno

Morrone Sabrina

Rita Marras teste

Chiara Clerici teste

Ferdinando Cutino Notaio

Certifico io sottoscritto, Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, attraverso la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (certificato n.08 f9 con validità fino al 10 agosto 2023).

Ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Besozzo, Via Roncari n.7, lì quattro agosto duemilaventitré